SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

**Ministero
dello sviluppo economico**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. **95**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, così come modificato dall'articolo 14, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;

e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;

f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;

g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;

m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della legge;

n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;

o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle università italiane;

p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Art. 3.

Abilitazione scientifica nazionale

1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno.

2. Il decreto di cui comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane.

3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di sei anni dalla pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.

4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.

5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Art. 4.

Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:

a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;

b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;

d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.

3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.

Art. 5.

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista è formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 6.

Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente
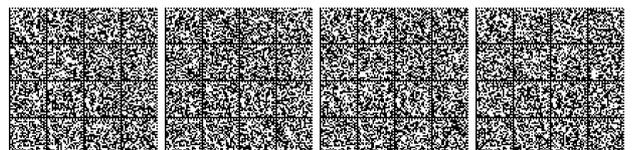
direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, è avviato, con la medesima modalità di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.

2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il *curriculum* e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il *curriculum* di ciascun soggetto inserito nella lista.

6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.

7. È fatto divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'università di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'università di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.

9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.

10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero.

13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni.

14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero.

Art. 7.

Operazioni di sorteggio

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:

a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;

b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato con la minore età anagrafica.

2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalità previste dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti, procedendo, a parità di numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di proporzionalità e della rappresentanza già assicurato nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo, a parità di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti procedendo, a parità di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione è completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase è eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione.

3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o più commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.

4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi è sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.

5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.

6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalità di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

Art. 8.

Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori.

2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riser-

vatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.

3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.

4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.

5. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera *i)*, della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione.

6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere *pro veritate* di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, è facoltà degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri.

8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *e)*, primo periodo, della legge.

9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073
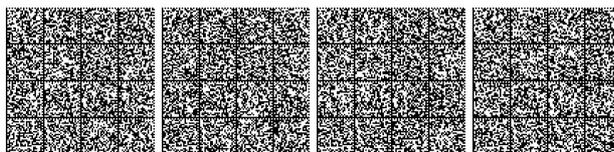
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:

«Art. 33 *(L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento)*. — La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, S.O.

— La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):

«Art. 16 *(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)*. — 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a)* prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;

c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a)* e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;

d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *a)*;

e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera *h)*. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera *i)* e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;

g) il divieto che della commissione di cui alla lettera *f)* faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera *f)* all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera *a)* del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

i) il sorteggio di cui alla lettera *h)* garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera *h)*; il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei do-

dici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa;
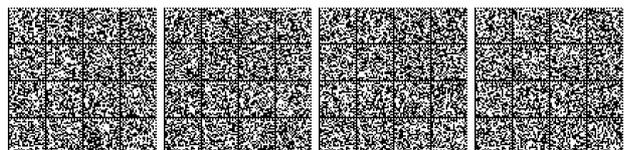
m-*bis*) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 14 *(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)*. — (*Omissis*).

3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 15, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti";

b) all'art. 16:

1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";

2) al comma 3:

2.1) alla lettera *a)*, la parola: "analitica" è soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";

2.2) alla lettera *b)*, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2.3) alla lettera *c)*, le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio";

2.4) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *a)*";

2.5) alla lettera *f)*, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera *i)* e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";

2.6) alla lettera *g)*, le parole da: «la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;

2.7) alla lettera *i)*, le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera *h)* garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera *h)*;" sono inserite le seguenti: "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;";

2.8) alla lettera *m)*, le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";

2.9) dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"m-*bis*) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.".»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12.

Note all'art. 1:

— Per la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 15 *(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macro settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

— Per l'art. 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale):

«Art. 1 *(Composizione)*. — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore

(Omissis).».
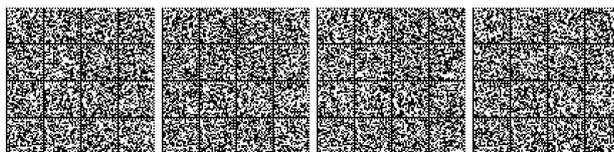
Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 18 *(Chiamata dei professori)*. 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; *c)* applicazione dei criteri di cui alla lettera *b)*, ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera *b)*. Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera *b)*, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

— Si riporta il testo dell'art. 24, commi 5 e 6, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 24 *(Ricercatori a tempo determinato)*. — (*Omissis*).

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 16, comma 3, lettera), *b)*, e *c)*, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*. — (*Omissis*).

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:

«Art. 55 *(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della citata legge 4 novembre 2005, n. 230:

«12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 16, comma 3, lettere *e)* ed *i)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*. — (*Omissis*).

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, si vedano le note alle premesse.

16G00106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2016.

Apporto di immobili di proprietà dello Stato, in uso al Ministero della difesa e non più utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-*quater* del fondo i3-Stato/Difesa.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);

Visto il comma 8-*ter* dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto il comma 8-*quater* dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalità del comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata società di gestione del risparmio, promuove, altresì, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;
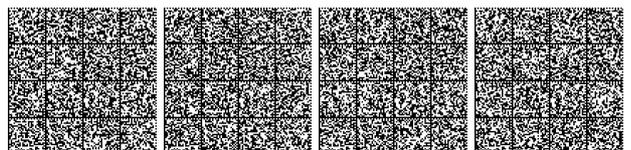
Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Società per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni» (di seguito «la Società») per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali è incluso l'immobile denominato «Caserma Cesare di Saluzzo», sito in Torino;

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 3 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 10 novembre 2014 - di rettifica dei decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 - con il quale sono stati individuati, tra gli altri, i beni immobili di proprietà dello Stato denominati «Piazza d'Armi e Magazzini Militari di Baggio» siti in Milano, «Palazzo Rinaldi» sito in Padova, «Ex Caserma Romagnoli» sito in Padova;

Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con la quale la Società ha comunicato che con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2015 è stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multicomparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);

Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1 il quale prevede che il Fondo sia composto di due comparti rispettivamente denominati «i3-Stato/Difesa-comparto 8-*ter*» e «i3-Stato/Difesa-comparto 8-*quater*»;

Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015 con la quale la Società ha trasmesso i risultati dell'attività estimale e la relazione di *due diligence* effettuata in data 9 ottobre 2015 dalla società Patrigest S.p.a. incaricata in qualità di esperto indipendente per gli immobili da destinare ai Comparti 8-*ter* e 8-*quater*;

Vista la nota n. U3114/15/2015 del 9 novembre 2015 con la quale la Società ha trasmesso i nuovi risultati dell'attività estimale effettuata in data 5 novembre 2015 dalla società Patrigest Spa per gli immobili da destinare ai comparti 8-*ter* e 8-*quater*;

Vista la nota n. U3365/15 del 27 novembre 2015 con la quale la Società ha trasmesso l'elenco concernente gli identificativi catastali del perimetro immobiliare, individuato dalla Società stessa, oggetto di apporto ai comparti 8-*ter* e 8-*quater* del Fondo;

Vista la nota prot.U3354/15 del 27 novembre 2015 con la quale la Società comunica che, relativamente agli immobili da apportare ai comparti 8-*ter* e 8-*quater*, possono considerarsi completati dalle competenti amministrazioni comunali i relativi *iter* di valorizzazione urbanistica attinenti la pianificazione generale e, pertanto, tali compendi hanno acquisito destinazioni funzionali conformi al loro futuro sviluppo/riqualificazione delineato dalle strategie del Fondo;

Vista la nota prot. U3595/2015 del 3 dicembre 2015 con la quale la Società comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi il 2 dicembre 2015 ha approvato l'operazione di apporto di immobili limitatamente al comparto 8-*quater*;

Vista la nota n. U3669/2015 del 10 dicembre 2015 con la quale la Società ha evidenziato le motivazioni per le quali il Consiglio di mministrazione, nella riunione del 2 dicembre 2015, ha ritenuto di limitare l'approvazione al comparto 8-*quater*;

Vista la nota n. 2015/23047/DGP del 28 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio nel comunicare di aver preso in consegna la porzione denominata Magazzini di Baggio in Milano e l'immobile denominato ex Caserma Cesare di Saluzzo in Torino, dichiara che sussistono le condizioni per l'apporto degli immobili al comparto 8-*quater*;

Vista la valutazione del 5 novembre 2015 effettuata dalla società Patrigest S.p.a. per gli immobili oggetto di apporto al comparto 8-*quater* del Fondo nel quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il più probabile valore di mercato, alla data del 5 novembre 2015 pari ad € 76.624.000,00 ed il più probabile valore di apporto pari ad € 60.750.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 20,72%;

Vista la nota n. 2015/22794/CG del 21 dicembre 2012 con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che, in base a quanto riportato nel verbale n. 2015/22397/CG del 15 dicembre 2015 redatto dalla Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico-economico-estimative, e nell'elaborato prot. 2015/22451/CG del 15 dicembre 2015, denominato «Riepilogo ed osservazioni», il Presidente della Commissione ha ritenuto accettabile il valore complessivo di € 60.750.000,00;

Vista la nota n. 2015/22979/DGP del 23 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio fornisce i richiesti chiarimenti sui dati catastali indicati nel perimetro di conferimento trasmesso dalla Invimit Sgr con la nota del 27 novembre 2015;

Vista la nota n. 201673534/DGP-SOT del 3 marzo 2016 con la quale l'Agenzia del demanio precisa che, rispetto a quanto comunicato da Invimit con nota n. U3365/15 del 27 novembre 2015, in seguito a verifiche svolte con il Ministero della difesa e Invimit, si è reso necessario rettificare il perimetro degli immobili oggetto di conferimento al comparto 8-*quater* che, pertanto, risulta sostanzialmente più ampio per il compendio «Magazzini di Baggio»;

Vista la nota n. 8535 dell'8 marzo 2016 con la quale il Ministero della difesa precisa che, «relativamente al sedime dei Magazzini di Baggio di Milano, gli alloggi di
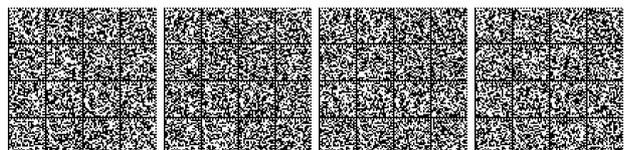
servizio di via Forze Armate n. 180 e via Olivieri n. 8 non rientrano tra i beni di previsto trasferimento al fondo immobiliare»; chiede, pertanto, «di emendare anche il testo del decreto in oggetto, eliminando i riferimenti alle verifiche d'interesse culturale decretate dal MIBACT per le suddette palazzine alloggi»;

Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2016 con il quale l'Agenzia del demanio individua i beni immobili di proprietà dello Stato denominati «Piazza d'Armi, via delle Forze Armate, Milano» e «Magazzini di Baggio, via delle Forze Armate, Milano»;

Vista la nota del 4 aprile 2016 dell'Agenzia del demanio con cui è stata trasmessa la tabella con le particelle catastali oggetto di apporto al comparto 8-*quater*;

Vista la nota del 20 aprile 2016 con la quale Invimit ha trasmesso la nota dell'esperto indipendente Patrigest S.p.a. del 19 aprile 2016, recante la correzione di refusi - presenti nella relazione di stima del 5 novembre 2015 - riguardanti gli identificativi catastali e le superfici fondiarie degli immobili «Piazza d'Armi» e «Magazzini di Baggio»;

Considerato che il diverso perimetro degli immobili oggetto di conferimento non incide sul valore della perizia effettuata dall'esperto indipendente in data 5 novembre 2015, che comprende, tra l'altro, l'intero compendio «Piazza d'Armi e Magazzini di Baggio», come precisato nella nota Invimit del 20 aprile 2016;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che, per gli immobili «Piazza d'Armi» in Milano, «Caserma Romagnoli» in Padova, non sussiste interesse culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, come risulta, rispettivamente, dalle note del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 dicembre 2009 (Direzione regionale della Lombardia) e del 16 ottobre 2014 (Direzione regionale del Veneto);

Preso atto che per l'immobile «Caserma di Saluzzo» in Torino è stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione regionale del Piemonte, con provvedimento n. 505/2014 del 28 ottobre 2014, l'autorizzazione all'alienazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 42/2004;

Preso atto che per l'immobile «Palazzo Rinaldi» in Padova, con provvedimento del 30 ottobre 2014, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione regionale del Veneto, è stata rilasciata autorizzazione all'alienazione, con la condizione che il bene alienato non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004; inoltre, il trasferimento del bene dovrà rispettare prescrizioni e condizioni indicate nel citato provvedimento, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, sono individuati gli immobili di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento al comparto 8-*quater* del fondo immobiliare «i3-Stato/Difesa» a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorchè non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione che siano stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Stato/Difesa-comparto 8-*quater*» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili pari a € 60.750.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Società e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad € 50.000,00.

Le quote emesse dal comparto 8-*quater* del fondo «i3 - Stato/Difesa» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del comparto 8-*quater*, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Nel caso in cui il fondo «i3–Stato/Difesa-comparto 8-*quater*» non raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni, previsto dal Regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.

Art. 4.

Il fondo immobiliare «i3-Stato/Difesa-comparto 8-*quater*» sarà immesso nel possesso giuridico degli immobili all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Società di apposito verbale di consegna. La Società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'Immobile.

Art. 5.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1375

ALLEGATO

Allegato al Decreto ministeriale recante l'apporto di immobili di proprieta dello Stato, in uso al Ministero della Difesa e non più utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-quater del fondo i3-Stato/Difesa. (art. 33 del DL 98/2011)

denominazione	indirizzo	città	decreto di apporto			
			particelle catastali			
			catasto	foglio	part	sub
Caserma Cesare di Saluzzo	corso Valdocco 7	Torino	terreni	1219	53	
				1219	164	
				1219	166	
				1219	167	
				1219	169	
			fabbricati	1219	53	1
				1219	164	1
				1219	166	-
				1219	167	-
				1219	169	1
Palazzo Rinaldi	via Rinaldo Rinaldi, 26	Padova	terreni	103	820	
			fabbricati	103	820	
Piazza d'Armi	via delle Forze Armate	Milano	terreni	373	12,14,15,16	
				374	10,12	
				374	30	
				420	2,5	
				423	5,6	
				423	8	
				423	9	
			fabbricati	423	8	
				374	30	
				423	6	701
			terreni	420	3	
				420	14	
				420	19	
				420	82	
				420	83	
				420	84	
				420	85	
				420	86	
				420	87	
				420	88	
				420	89	
				420	90	
				420	91	
				420	92	
				420	93	
				420	94	
				420	96	
				420	97	
				420	98	
				420	99	
				420	100	
				420	101	
				420	103	
				420	105	
				420	106	
				420	107	
				420	108	
				420	109	
				420	110	
				420	111	
				420	112	
				420	113	
				420	114	
				420	115	
				420	116	
				420	117	
				420	118	
				420	119	
				420	120	

Magazzini di Baggio	via delle Forze Armate	Milano		420	121	
				420	122	
				420	123	
				420	124	
				420	126	
				420	127	
				420	128	
				420	129	
				420	162	
				420	163	
				420	182	
				420	183	
				420	206	
				420	232	
				420	233	
				420	234	
				420	235	
				420	236	
				420	237	
				420	242	
				420	244	
			fabbricati	420	3	
				420	14	
				420	19	
				420	83	
				420	84	
				420	85	
				420	86	
				420	87	
				420	88	
				420	89	
				420	90	
				420	90	2,3
				420	91	
				420	92	
				420	93	
				420	94	
				420	96	
				420	97	
				420	98	
				420	99	
				420	100	
				420	101	
				420	103	
				420	105	
				420	106	
				420	107	
				420	108	
				420	109	
				420	110	
				420	111	
				420	112	
				420	113	
				420	114	
				420	115	
				420	116	
				420	117	
				420	118	
				420	119	
				420	120	
				420	121	
				420	122	
				420	123	
				420	124	
				420	126	
				420	128	
				420	129	

				420	162	
				420	163	
				420	182	
				420	183	
				420	206	
				420	232	
				420	233	
				420	234	
				420	235	
				420	236	
				420	237	
				420	242	
				420	244	
Caserma Romagnoli	via Chiesa Nuova	Padova	terreni	81	1258	
			fabbricati	81	1258	

16A04182

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2016.

Rideterminazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2016.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visti i decreti dell'Agenzia italiana del farmaco AIFA concernenti le autorizzazioni a produrre sostanze attive rilasciate alla Cambrex Profarmaco Milano srl; alla Fabbrica italiana sintetici spa, alla Industriale Chimica srl; alla Olon spa; alla S.A.L.A.R.S spa; alla Trifarma spa; allo Stabilimento chimico farmaceutico Militare di Firenze;

Visto il proprio decreto 11 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 2015, n. 271, che ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica autorizza le anzidette ditte a fabbricare e mettere in vendita in Italia ed all'estero, nel corso dell'anno 2016, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra nei quantitativi per ciascuna di esse indicati;

Ritenuta l'opportunità di dettagliare formalmente le quantità già autorizzate, in coerenza con le specificazioni recate dai citati decreti dell'AIFA, con gli adeguamenti anche conseguenti;

Valutato il fabbisogno nazionale di fabbricazione delle citate sostanze per l'anno 2016;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Visto in particolare l'art. 31, comma secondo, del decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2016, le sostanze stupefacenti e psicotrope come per ciascuna di esse appresso indicato:

1-Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (Mi)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
alprazolam	kg. 200	kg. 4500
bromazepam	Kg 300	Kg 6500
brotizolam	Kg 50	Kg 150
clonazepam	Kg 50	Kg 2500
clorazepato dipotassico	Kg 300	Kg 3000
clordiazepossido	Kg 250	Kg 4000
Clordiazepossido cloridrato	Kg 250	Kg 4000
diazepam	Kg 1500	Kg 15000
estazolam	Kg 10	Kg 250
etizolam	Kg 30	Kg 500
flunitrazepam	Kg 30	Kg 1000
flurazepam monocloridrato	Kg 800	Kg 1500
flurazepam dicloridrato	Kg 200	Kg 1000
lorazepam	Kg 1000	Kg 7000
lormetazepam	Kg 1000	Kg 2000
medazepam	Kg 300	Kg 5000
midazolam	Kg 40	Kg 1200
midazolam cloridrato	Kg 30	Kg 350
midazolam maleato	Kg 30	Kg 450
nitrazepam	Kg 100	Kg 2000
ossazepam	Kg 200	Kg 13000
prazepam	Kg 1500	Kg 5000
temazepam	Kg 2000	Kg 12000
triazolam	Kg 50	Kg 200
zolpidem tartrato	Kg 200	Kg 3000

2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
bromazepam	Kg 150	Kg 2850
diazepam	Kg 1000	Kg 24000
clobazam	Kg 50	Kg 950
clonazepam	Kg 100	Kg 2400
clordiazepossido	Kg 155	Kg 7510
Clordiazepossido cloridrato	Kg 163	Kg 1337
delorazepam	Kg 250	Kg 350
estazolam	Kg 0	Kg 400
flunitrazepam	Kg 50	Kg 200
Flurazepam	Kg 0	Kg 1000
Flurazepam dicloridrato	Kg 0	Kg 1400
Flurazepam monocloridrato	Kg 550	Kg 4202
ketazolam	Kg 0	Kg 1500
lorazepam	Kg 200	Kg 2400
midazolam	Kg 50	Kg 1635
midazolam cloridrato	Kg 0	Kg 600
midazolam maleato	Kg 0	Kg 3750
nitrazepam	Kg 200	Kg 3800
ossazepam	Kg 2000	Kg 14000
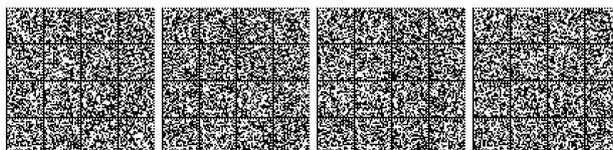
pentazocina	Kg 100	Kg 1251
pentazocina cloridrato	Kg 0	Kg 4100
prazepam	Kg 200	Kg 2300
temazepam	Kg 1000	Kg 15000

3 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
Pentazocina cloridrato	Kg 20	Kg 600
zopiclone	Kg 100	Kg 4400

4- Olon S.p.A. –Via Milano,186 – Garbagnate Milanese(MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
Amfepramone cloridrato	Kg 0	Kg 3000
Benzfetamina cloridrato	Kg 0	Kg 1000
Fendimetrazina tartrato	Kg 0	Kg 6000
Fentermina cloridrato	Kg 0	Kg 6000
Pentazocina cloridrato	Kg 0	Kg 500

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
Codeina fosfato emiidrata	Kg. 3784	Kg.12162
Codeina bromidrato diidrato	Kg 278	Kg 0
Diidrocodeina bitartrato	Kg. 746	Kg.12687
Diidrocodeina idrorodanato	Kg. 1807	Kg.602
Morfina solfato	Kg. 2000	Kg. 667
Morfina cloridrato	Kg. 658	Kg. 1974
Ossicodone cloridrato	Kg. 556	Kg. 1667
Barbexaclone	Kg. 500	Kg. 200
Sostanze incluse nelle Tabelle I,II,III,IV del DPR 309/90 da destinarsi ad uso sperimentale e ricerca		
Etilmorfina	Kg. 1	Kg. 1
3-Monoacetilmorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Diacetilmorfina	Kg. 0,050	Kg. 0,500
Acetildiidrocodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Acetorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Etorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Normorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Norcodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Tetraidrotebaina	Kg. 0,020	Kg. 0,020
Metilcodeina (codeina metil etere)	Kg. 0,020	Kg. 0,020

6 – TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
Metadone cloridrato	Kg. 200	Kg.100

7 – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare: - Via Reginaldo Giuliani n. 201 – Firenze (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
Cannabis infiorescenze	Kg. 80	Kg.0

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto in data 11 novembre 2015 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore: APUZZO

16A04154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 maggio 2016.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante «Nomina dei Ministri» tra cui quella del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova, dell'on. Franca Biondelli, dell'on. dott. Luigi Bobba, del sen. dott. Massimo Cassano presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2016, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova presso il Ministro per lo sviluppo economico, con contestuale cessazione dalla carica di Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2016, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. avv. Enrico Costa, in materia di affari regionali e autonomie, nonché di famiglia»;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 che dispone che «Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, citato in premessa, relative all'attribuzione della delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro Giuliano Poletti»;

Considerata pertanto la necessità di rideterminare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed, in particolare, dell'on. Franca Biondelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014), con esclusivo riferimento alla conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato e alle attività di promozione in favore delle pari opportunità.

b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014) con esclusivo riferimento alla tematica della disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità;

c) per l'inclusione e le politiche sociali (art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014);

d) dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014).

2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concernenti le politiche di integrazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 sono esercitate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2016

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2006

16A04186

DECRETO 2 maggio 2016.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Luigi Bobba.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante "Nomina dei Ministri" tra cui quella del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, recante "Nomina dei Sottosegretari di Stato" tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova, dell'on. Franca Biondelli, dell'on. dott. Luigi Bobba, del sen. dott. Massimo Cassano presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2014, recante "Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante "Delega di attribuzioni del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante "Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2016, recante "Nomina dei Sottosegretari di Stato" tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova presso il Ministro per lo sviluppo economico, con contestuale cessazione dalla carica di Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2016, recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. avv. Enrico Costa, in materia di affari regionali e autonomie, nonché di famiglia";

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 che dispone che "Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, citato in premessa, relative all'attribuzione della delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro Giuliano Poletti";

Considerata pertanto la necessità di rideterminare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed, in particolare, dell'on. dott. Luigi Bobba;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 2014) con esclusivo riferimento alla tematica delle politiche formative e di orientamento e ai servizi per il lavoro pubblico e privato;

b) del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 13 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 2014).

2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 sono esercitate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per

ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2016

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2007

16A04187

DECRETO 2 maggio 2016.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante "Nomina dei Ministri" tra cui quella del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, recante "Nomina dei Sottosegretari di Stato" tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova, dell'on. Franca Biondelli, dell'on. dott. Luigi Bobba, del sen. dott. Massimo Cassano presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante "Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2014, recante "Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2016, recante "Nomina dei Sottosegretari di Stato" tra cui quella dell'on. Teresa Bellanova presso il Ministro per lo sviluppo economico, con contestuale cessazione dalla carica di Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2016, recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. avv. Enrico Costa, in materia di affari regionali e autonomie, nonché di famiglia";

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 che dispone che "Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, citato in premessa, relative all'attribuzione della delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro Giuliano Poletti";

Considerata pertanto la necessità di rideterminare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed, in particolare, del sen. dott. Massimo Cassano;
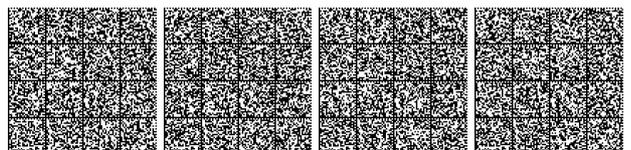
Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alle specifiche iniziative in materia occupazionale nelle regioni dell'Obiettivo convergenza e più in generale nel Mezzogiorno, anche con l'utilizzo dei fondi strutturali;

b) alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014), con esclusivo riferimento alla vigilanza sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché sugli istituti di patronato;

c) alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014), con esclusivo riferimento alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi deldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2016

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005

16A04188

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2016.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione Frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 86 del 28 marzo 2008 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2015, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio di Tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 maggio 2015;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Vibo Valentia il 22 aprile 2016 al n. 1410 Serie IT - iscritto alla CCIAA di Vibo Valentia il 22 aprile 2016 al n. 2383 - recante il numero di repertorio 611 ed il numero di raccolta 486, con atto a firma del Notaio Sabrina Marino;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della IGP Cipolla Rossa di Tropea Calabria, registrato a Vibo Valentia il 22 aprile 2016 al n. 1410 Serie IT - iscritto alla CCIAA di Vibo Valentia il 22 aprile 2016 al n. 2383 - recante il numero di repertorio 611 ed il numero di raccolta 486, con atto a firma del Notaio Sabrina Marino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04153
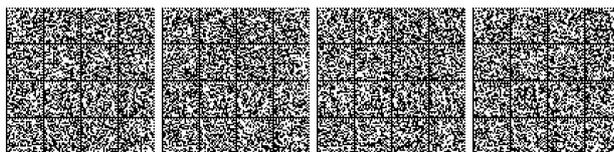
DECRETO 18 maggio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena».

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 100 del 20 aprile 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 257 del 4 novembre 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 90 del 17 aprile 2013 con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» individuata all'art. 2, lettera *h)*, del
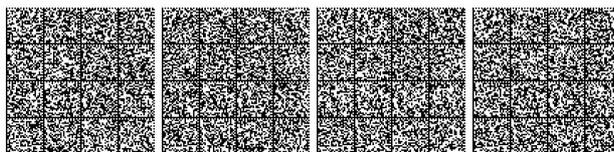
decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di integrazione al sopra menzionato decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Kiwa Cermet S.p.A. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999.

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto 16 ottobre 2009 e confermato con decreto 28 marzo 2013 al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena DOP con sede legale in Modena, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Via Ganaceto 134, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04152

DECRETO 20 maggio 2016.

Iscrizione di una varietà nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà ortiva a uso portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, è iscritta nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Lycopersicon esculentum Mill. x Lycopersicon hirsutum L.	Montale	3752	Meridiem Seeds S.L.
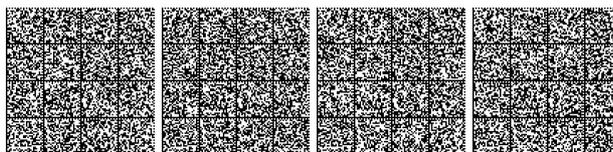
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A04163

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2016.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Exemplum S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.» - C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582 - «Fortune Fiduciaria S.r.l.» - C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 - e «Kleos Fiduciaria S.r.l.» - C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960 - tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)* del citato decreto-legge n. 233/86, la società «Mythos Arkè S.p.A. in concordato preventivo», con sede legale in Milano - C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 11656870158;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette, composto come segue:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e alle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un commissario liquidatore unico, un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni, 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, con il quale il Comitato di sorveglianza è stato integrato con la nomina, in rappresentanza dei creditori, di: Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia e Società Allianz S.p.A.;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 1006/2015 - Sezione II civile Fallimentare - R.G. L.C.A. 9/2015, emessa il 19 novembre 2015 e depositata il 26 novembre 2015, con la quale la «Exemplum S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04942840960 - già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 422/2012, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'Autorità giudiziaria - è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento quale società «direttamente o indirettamente controllata dalla società posta in l.c.a. o dalla società che la controlla», per effetto

dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n. T 212111491 estratto dal Registro Imprese in data 11 maggio 2016, si evince che la società Exemplum S.r.l. in fallimento risulta essere posseduta interamente dalla predetta Mythos Arkè;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della sopra citata sentenza del Tribunale di Milano, con la quale è stata disposta la conversione del fallimento n. 422/2012 in l.c.a. ed emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e dell'art. 3 del decreto-legge 233/86, di dover assoggettare la Exemplum S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa - ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - preponendo alla relativa procedura i medesimi commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l., Kleos Fiduciaria S.r.l. e per tutte le altre società già attratte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società Exemplum S.r.l. con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04942840960 - già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 422/2012, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina dei commissari liquidatori

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Exemplum S.r.l. è preposto il Collegio commissariale già nominato per le società indicate nelle premesse, composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni, 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il Comitato di sorveglianza delle società fiduciarie indicate in premessa composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente:

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia, in rappresentanza dei creditori;

Società Allianz S.p.A., in rappresentanza dei creditori.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

4. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04173

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 26 maggio 2016, n. **19614.**

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («Testo unico finanziario»);

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante modifiche al Testo unico finanziario, per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 52, in data 3 marzo 2016;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come modificata dall'art. 1 della Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

Visto il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione di messaggi pubblicitari, e che modifica il Regolamento (CE) n. 809/2004, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 4 marzo 2016;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, anche tenuto conto delle disposizioni recate dalla direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007;

Considerata l'opportunità di introdurre, nel citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, la definizione di «partecipazione in strumenti finanziari» e sostituire la definizione di «posizione lunga complessiva» in «partecipazione aggregata», di cui all'art. 116-*terdecies*, comma 1, del citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di semplificare e razionalizzare le definizioni rilevanti per l'applicazione degli obblighi di comunicazione in materia di assetti proprietari, conformemente alle previsioni recate dalla Direttiva 2004/109/CE;

Considerata l'opportunità di uniformare, ove possibile, gli obblighi di trasparenza previsti con riferimento alle partecipazioni rilevanti in azioni, in strumenti finanziari e alla partecipazione aggregata, prevedendo le medesime soglie percentuali purché superiori al 50%;

Considerato che l'art. 3 della direttiva 2004/109/CE consente la previsione e il mantenimento in ambito nazionale di requisiti più stringenti rispetto a quanto previsto dalla stessa direttiva, limitatamente, tra l'altro, alle procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di assetti proprietari del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, pubblicato in data 30 novembre 2015;

Considerata inoltre la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto delle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25;

Considerata inoltre la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni alle disposizioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 25, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 809/2004, tenuto conto delle disposizioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

Considerato non necessario sottoporre alla consultazione pubblica le ulteriori modifiche apportate dalla presente delibera al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche, in quanto conseguenti alle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, nonché alle previsioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere all'esercizio della delega regolamentare prevista dall'art. 91-*bis*, comma 1, del Testo unico finanziario, al fine di stabilire le modalità della comunicazione alla Consob per la scelta dello Stato membro d'origine, da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25;

Considerata la necessità di garantire la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali;

Considerato in particolare che, per effetto del mutato quadro normativo di riferimento e in assenza di operazioni idonee a determinare il sorgere degli obblighi di comunicazione, talune partecipazioni, sebbene rilevanti, potrebbero non essere comunicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera;

Considerata l'opportunità di richiedere, ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115 del Testo unico finanziario, nei confronti di chiunque abbia raggiunto, superato o abbia ridotto la propria partecipazione al di sotto di una soglia rilevante, ai sensi dell'art. 117, e dell'art. 119, commi 1 e 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, come modificati dalla presente delibera, un'apposita comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro il termine indicato dall'art. 4 della presente delibera, per preservare la coerenza delle informazioni disponibili al pubblico in ordine agli effettivi assetti proprietari degli emittenti quotati;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, per l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015

1. Nella Parte II, Titolo I, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo II,

1) all'art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.»;

2) all'art. 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento delegato (UE) 2016/301.»;

3) all'art. 9,

i) al comma 4, le parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo II del Regolamento delegato (UE) 2016/301»;

ii) al comma 5, le parole «dall'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/301»;

b) nel Capo V,

1) Sezione II, all'art. 34-*sexies*, comma 1, dopo le parole «non coerenti con il prospetto» sono aggiunte le seguenti: «, anche in conformità all'art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2016/301,»;

2) Sezione III, all'art. 34-*octies*, comma 2, dopo le parole «nel prospetto da pubblicare» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento delegato (UE) 2016/301».

2. Nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'art. 56, comma 4, le parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo II del Regolamento delegato (UE) 2016/301».

Art. 2.

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti per il recepimento della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013

1. Nella Parte I, all'art. 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, dopo le parole «dell'art. 46, commi 1 e 4,», sono aggiunte le seguenti «dell'art. 91-*bis*,».

2. Nella Parte III, Titolo II, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I,

1) all'art. 65, comma 1-*bis*, lettera *a)*, numero 2), le parole «a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*, numeri 3, 4 e 4-*bis*, del Testo unico»;

2) all'art. 65-*octies*,

i) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani»;

ii) al comma 5, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;

3) all'art. 65-*decies*,

i) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine»;

ii) al comma 1, alinea, le parole «numeri 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 3, 4 e 4-*bis*», e alla lettera *b)* le parole «dopo almeno tre anni dalla precedente scelta» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli indicati nella lettera *a)*»;

iii) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La comunicazione per la scelta dello Stato membro d'origine è effettuata mediante invio dell'apposito modulo predisposto dall'AESFEM, anche nei casi in cui l'Italia è stato membro ospitante.»;

iv) al comma 2, le parole «numero 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4 e 4-*bis*»;

4) all'art. 65-*undecies*, comma 1, le parole «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione»;

b) nel Capo II,

1) Sezione II, all'art. 69-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, primo e secondo trattino, il numero «2%» è sostituito dal seguente: «3%»;

2) Sezione IV, all'art. 72,

i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;

iii) al comma 6, alinea e lettera *a)*, le parole «nei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-*bis* e 3»;

iv) al comma 7, dopo le parole «nei commi 1,» sono aggiunte le seguenti: «1-*bis*,»;

3) Sezione V,

i) all'art. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I documenti indicati dal comma 1 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per ameno dieci anni dalla prima pubblicazione.»;

ii) all'art. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I documenti indicati dal comma 2 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione.»;

iii) l'art. 82 è abrogato;

iv) all'art. 83, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «Banca Centrale Europea» sono aggiunte le seguenti: «, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro,»;

4) Sezione VI, all'art. 83-*bis*, i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) nel Capo VII, all'art. 112-*bis*, comma 1, le parole «65-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «65-*septies*, comma 5,»;

d) nel Capo VIII-*ter*, all'art. 116-*novies*, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «a tariffe accessibili» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall'AESFEM ai sensi dell'art. 21-*bis* della Direttiva 2004/109/CE»;

3. Nella Parte III, Titolo III, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I, all'art. 116-*terdecies*,

i) al comma 1, lettera *a)*, le parole «numeri 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1, 3, 4 e 4-*bis*»;

ii) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente;

«b1) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari elencati nell'art. 1, commi 2, 2-*bis* e 3, del Testo unico;»;

iii) la lettera d3) è sostituita dalla seguente:

«d3) "partecipazione aggregata": la posizione aggregata della partecipazione in azioni e della partecipazione in strumenti finanziari;»;

iv) dopo la lettera d3) è aggiunta la seguente:

«d4) "partecipazione in strumenti finanziari": la posizione aggregata della partecipazione potenziale e delle altre posizioni lunghe;».

b) nel Capo I, Sezione I,

i) all'art. 117,

A. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni»;

B. al comma 1, lettera *a)*, il numero «2%» è sostituito dal seguente: «3%»;

C. al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%;»;

ii) all'art. 118, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell'art. 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell'art. 117.»;

iii) all'art. 119,

A. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate»;

B. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%;

b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari, al di sotto delle soglie indicate alla lettera *a)*.»;

C. al comma 2, alinea, le parole «posizione lunga complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «partecipazione aggregata», e la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 66,6%;»;

D. al comma 3, le parole «117, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 2 e 2-*bis*»;

E. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime, con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.»;

F. il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del calcolo della partecipazione in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.»;

G. al comma 4-*bis*, dopo le parole «riferiti agli strumenti finanziari», è aggiunta la seguente «esclusivamente»;

H. il comma 5 è abrogato;

I. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell'art. 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.»;

L. il comma 6 è abrogato;

M. dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6.1. Ai fini degli obblighi informativi di cui ai commi 3-*bis* e 5-*bis*, con riferimento agli strumenti finanziari, sono indicati la scadenza e la data ovvero il periodo di esercizio.

6.2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari, che sono già stati notificati in conformità del comma 1, sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto, riferiti alle azioni emesse dallo stesso emittente sia rilevante ai sensi dell'art. 117.»;

N. il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Ai fini del calcolo delle partecipazioni in strumenti finanziari con regolamento fisico, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.»;

O. il comma 6-*ter* è abrogato;

P. il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente:

«6-*quater*. L'obbligo di comunicazione della partecipazione aggregata ai sensi del comma 2 si considera assolto quando il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto della medesima soglia è comunicato ai sensi dell'art. 117 e non si detengono altre partecipazioni in strumenti finanziari, ovvero è comunicato ai sensi del comma 1 del presente articolo e non si detengono altre partecipazioni in azioni.»;
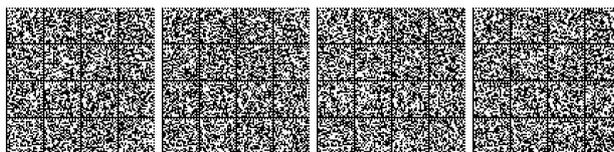
iv) all'art. 119-*bis*,

A. al comma 3, lettera *a)*, le parole «il termine massimo di tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il ciclo» e le parole «successivi all'operazione» sono soppresse;

B. al comma 3, lettera *c)*, la parola «potenziali» è sostituita dalle seguenti: «in strumenti finanziari», e le parole «nell'Allegato 4C» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato 4»;

C. al comma 3, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«c-*bis*) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'art. 34-*ter*, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:

le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte;

i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e

gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.»;

D. al comma 3, dopo la lettera c-*bis*), è aggiunta la seguente:

«c-*ter*) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.»;

E. al comma 4, primo e secondo alinea, la parola «azioni» è sostituita dalla seguente: «partecipazioni»;

F. il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera *c)*, e dal comma 4, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»;

G. al comma 7, il numero «2%» è sostituito dal seguente: «3%»;

H. il comma 8-*bis* è abrogato;

v) all'art. 120, comma 1, il numero «2%» è sostituito dal seguente: «3%»;

vi) all'art. 121,

A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'art. 117, comma 2»;

B. il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'art. 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*.»;

C. dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data.»;

D. al comma 2, le parole «nell'Allegato 4C» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato 4»;

c) nel Capo II,

i) Sezione I, all'art. 127, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente Capo, la trasmissione alla Consob può essere effettuata, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto.»;

ii) Sezione II, all'art. 131, comma 3, il numero «2%» è sostituito dal seguente: «3%».

4. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, all'art. 152-*septies*, comma 3, le parole «nell'Allegato 4E» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato 4».

Art. 3.

Modifiche agli Allegati del regolamento concernente la disciplina degli emittenti

1. Nell'Allegato 1A, recante «Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa», del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, al punto n. 2 (Documentazione da allegare alla comunicazione), lettera *A)* Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;».

2. L'Allegato 3E, recante «Contenuto dei verbali delle assemblee», del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 3E

CONTENUTO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo unico; ove i soci partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega) risultino in numero superiore a 100, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare, sarà trasmesso alla Consob l'elenco nominativo dei partecipanti, in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;

c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo unico, le informazioni indicate nell'art. 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'art. 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

le informazioni previste dalle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'art. 120, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni e la percentuale da ciascuno possedute, distinguendo il numero di azioni e la percentuale riferita alle azioni ordinarie da quelle riferite ad altre categorie di azioni che conferiscono diritto di voto, ove presenti. L'elenco deve contenere l'indicazione dei soggetti che detengono direttamente la partecipazione e, ove possibile, dei relativi controllanti.

f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.».

3. Nell'Allegato 3L, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio», del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, al paragrafo 3 «Requisiti per l'autorizzazione», punto 3.1 «Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio», le parole «la diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

4. L'Allegato 4, recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, è sostituito con il nuovo Allegato 4 accluso alla presente delibera.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche necessarie per l'attuazione del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all'art. 1 della presente delibera, e le modifiche all'art. 65-*decies* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti e ai relativi allegati, diverse da quelle indicate dal comma precedente, come apportate dalla presente delibera, entrano in vigore in data 1° luglio 2016.

3. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla presente delibera, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data del 1° luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all'entrata in vigore della presente delibera, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli elementi informativi necessari per la trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

Roma, 26 maggio 2016

Il presidente: VEGAS

Allegato 4 - Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

II – MODELLI DI COMUNICAZIONE

1. **Modello 120/A** - Notifica delle partecipazioni rilevanti ex articolo 117 del regolamento n. 11971/99
- Modalità di compilazione

2. **Modelli 120/B** - Notifica delle partecipazioni in strumenti finanziari e/o delle partecipazioni aggregate ex articolo 119 del regolamento n. 11971/99
- Modalità di compilazione

3. **Modello 120/C** - Notifica della detenzione di strumenti finanziari (previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile) ex articolo 122-*bis* del regolamento n. 11971/99

4. **Modello TR-2** - Notifica da parte dei market maker ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c) del regolamento n. 11971/99

I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-*bis*, 118 e 119 del presente regolamento (RE) richiede l'utilizzo esclusivo dei modelli 120A e 120B da inviare alla società partecipata ed alla Consob. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione del modello 120A deve essere effettuata utilizzando il sistema di Teleraccolta (solo per la comunicazione alla Consob).

- Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state: *a)* consegnate direttamente; *b)* spedite per lettera raccomandata A.R.; *c)* trasmesse da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; *d)* trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@consob.it purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; e*)* inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate dalla lettera di seguito descritta.

- Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione *ex* articolo 120 del D.Lgs. 58/1998"; inoltre, considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata diffusione al mercato, si raccomanda che venga anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it ovvero via fax al n. +39 06 8477519.

- Nel caso *d)* (invio tramite Teleraccolta), il modello 120A deve essere compilato secondo le specifiche consultabili sul portale della Consob nell'area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.

- Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 120 del RE sono adempiuti, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, mediante apposita nota da inviare alla Consob da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via raccomandata anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120.
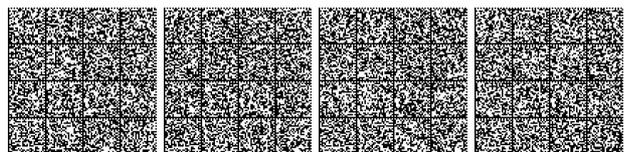
MODELLO 120 A - NOTIFICA DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI
(ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58/98)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 1.1
DICHIARANTE/SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Persona giuridica

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>provincia</td><td>stato</td><td>Tel.

Fax:</td></tr>
</table>

Data dell'operazione GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ______________________________

Eventuali osservazioni : ______________________________
____
____
____

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE							
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIA A sigla provincia iscrizione CCIAA							
PARTE 1 - DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE				**PARTE 2 - DIRITTI DI VOTO EFFETTIVAMENTE ESERCITABILI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE**			
Totali posseduti (A) (A=B+C+D+E)		% sul totale del capitale sociale in diritti di voto		Totali effettivamente esercitabili		% sul totale del capitale sociale in diritti di voto	
Riferibili ad azioni odinarie possedute (B)		% sul totale dei diritti di voto ordinari		Diritti di voto ordinari effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto ordinari	
Riferibili ad azioni privilegiate possedute (C)		% sul totale dei diritti di voto privilegiati		Diritti di voto privilegiati effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto privilegiati	
Riferibili ad azioni a voto plurimo possedute (D)		% sul totale dei diritti di voto plurimi		Diritti di voto plurimi effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto plurimi	
Riferibili ad azioni di altra categoria possedute (E)		% sul totale dei diritti di voto di altra categoria		Diritti di voto di altra categoria effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto di altra categoria	
Valore nominale delle azioni		Valuta		Causale dichiarazione[1]		Codice operazione[2]	
Tipologia esenzione[3]		Soglia interessata					
CODICE ISIN	Strumento tipo (B) ______ Strumento tipo (C) ______ Strumento tipo (D) ______ Strumento tipo (E) ______	Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120 (diritti di voto posseduti) in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto		Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120 (diritti di voto effettivamente esercitabili) in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto			

[1] vedi pag. 12
[2] vedi pag. 13
[3] vedi pag. 13

Foglio n. __

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1: PARTECIPANTE					
Persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

QUADRO 2.2: PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante ovvero posto al vertice della catena partecipativa	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

QUADRO 2.3:

	DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
TITOLO DI POSSESSO	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Proprietà										
Prestatario / Riportatore										
Intestazione c/terzi										
Gestione discrezionale del risparmio										
Gestione non discrezionale del risparmio										
Pegno										
Usufrutto										
Deposito										
Delega										
Trasferimento retribuito del diritto di voto										
Totale										
% sul capitale corrispondente										

N. fogli Allegato A .. N. fogli Allegato B .. N. fogli Allegato C .. N. fogli Allegato D..

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante (solo ove rilevanti)

QUADRO 3.1 SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO	
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

TITOLO DI POSSESSO	**DIRTTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:**				
	totali (A) (A=B+C+D+E)	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Prestatario ☐ Riportatore ☐					
Gestione discrezionale del risparmio					
Pegno					
Usufrutto					
Deposito					
Delega					
Trasferimento retribuito del diritto di voto					
Totale					
% sul capitale corrispondente					

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato B

Società fiduciaria o interposta persona titolare dei diritti di voto riferiti alle azioni o quote

<table>
<tr><th colspan="11">QUADRO 3.2
FIDUCIARIA O INTESPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="5">Interposta persona
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="6">Società fiduciaria
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>Cap</td><td colspan="2">Sigla provincia</td><td colspan="2">Stato</td><td colspan="2">Telefono</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="5">DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:</td><td colspan="5">DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI</td></tr>
<tr><td>totali (A) (A=B+C+D)</td><td>ordinarie (B)</td><td>privilegiate (C)</td><td>a voto plurimo (D)</td><td>di altra categoria (E)</td><td>totali (A) (A=B+C+D)</td><td>ordinarie (B)</td><td>privilegiate (C)</td><td>a voto plurimo (D)</td><td>di altra categoria (E)</td></tr>
<tr><td>Numero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul capitale corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato C

Effettivi proprietari dei diritti di voto riferiti ad azioni possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi"

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

QUADRO 3.4
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A SOCIETA' FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA

Persona fisica	Persona giuridica
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

	DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:					DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI				
	totali (A) (A=B+C+D)	ordinarie (B)	privilegiate (C)	a voto plurimo (D)	di altra categoria (E)	totali (A) (A=B+C+D)	ordinarie (B)	privilegiate (C)	a voto plurimo (D)	di altra categoria (E)
Numero										
% sul capitale corrispondente										

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato D

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce.
Da utilizzare anche per indicare: a) il cliente individuale titolare del servizio di gestione di portafogli (solo ove rilevante); b) il fondo avente personalità giuridica titolare delle azioni gestite (solo ove rilevante).

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

QUADRO 3.6 SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI										
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					**Persona fisica** cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale		**Comune sede legale**		**Comune sede legale**	**Comune sede legale**		**Comune sede legale**		**Telefono**	
	DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
	totali (A) (A=B+C+D)	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria(E)**	**totali (A) (A=B+C+D)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria(E)**
Numero										
% sul capitale corrispondente										

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

Foglio n. __

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

Foglio n. __

QUADRO 4.2 DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

QUADRO 4.2 DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

MODALITA' DI COMPILAZIONE

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Società oggetto di dichiarazione - Indicare la società quotata rispetto alla quale sussiste l'obbligo di dichiarazione, individuata con le relative informazioni anagrafiche.

Parte 1 - Indicare i diritti di voto riferibili alle azioni della società quotata possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante, in particolare:
- il numero totale di diritti di voto riferibili alle **azioni totali** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dalla totalità dei diritti di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 del RE;
- il numero di diritti di voto riferibili alle **azioni ordinarie** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni privilegiate** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni a voto plurimo** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato di diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni di altra categoria** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie, privilegiate o a voto plurimo.

Parte 2 - Indicare, con le medesime modalità di calcolo, i diritti di voto effettivamente esercitabili direttamente ed indirettamente dal dichiarante, al netto di eventuali diritti di voto ceduti a terzi per atti di disposizione negoziale ovvero non esercitabili per disposizioni di legge.

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

1 superamento della prima soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 120 del TUF (anche in caso di società neo-quotata)

2 successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del RE), tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza. Da utilizzare anche ove la dichiarazione sia resa dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa al fine di comunicare una variazione rilevante in capo ad una società controllata, tenuta all'obbligo ai sensi di legge.
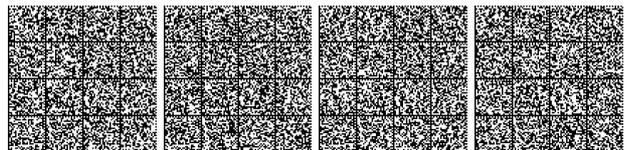
3 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata non sia una PMI
4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate
5 da utilizzare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.
6 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata sia una PMI ovvero ci si intenda avvalere successivamente di una delle esenzioni previste dall'art. 119-*bis*, del RE.

Codice operazione - Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:
A Compravendita in un mercato regolamentato
B Compravendita fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione *mortis-causa*
E Pegno
F Usufrutto
G Deposito
H Riporto o Prestito titoli
I Altro

"Tipologia esenzione" – In caso di comunicazioni effettuate con causale 6 indicare il numero corrispondente all'esenzione che il dichiarante intenderà applicare:

1. Esenzione di cui all'art. 119-bis, comma 3, lettera c) del RE
2. Esenzione di cui all'art. 119-bis, comma 3, lettera c-*bis*) del RE
3. Esenzione di cui all'art. 119-bis comma 4, del RE
4. Esenzione di cui all'art. 119-bis commi 7 ed 8 del RE

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie, dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni possedute, il relativo codice ISIN, se esistente.

Situazione precedente comunicata - Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 120 del TUF ed inserite nelle prime righe delle parti 1 e 2 del precedente modello.
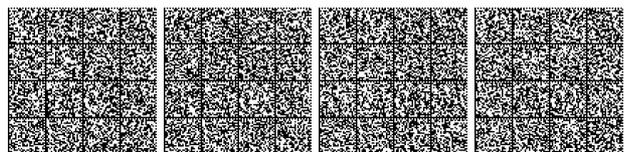
SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Le tavole descrivono, per coppie, le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione (una tavola per ogni relazione di partecipazione). In caso di dichiarazioni rese per variazione della percentuale di partecipazione ovvero per riduzione al di sotto della prima soglia di comunicazione, devono essere descritte esclusivamente le coppie per le quali è intercorsa una variazione rispetto alla precedente dichiarazione, per tale intendendo anche la dismissione totale delle azioni precedentemente possedute nella società quotata. Nel caso in cui la variazione sia dovuta alla perdita del controllo di una società presente nella catena partecipativa dovranno essere compilate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.

Quadro 2.1: Partecipante – Riportare i dati del dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione con la società riportata nel successivo quadro 2.2.

Quadro 2.2: Partecipata – Riportare i dati del soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal “Partecipante” di cui al precedente quadro 2.1.

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante - Indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.1 e la società partecipata di cui al soprastante quadro 2.2, facendo riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A Controllo di diritto
B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C Controllo solitario tramite patto di sindacato
D Controllo ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E Non controllo

Quadro 2.3: Azioni o quote possedute - Contiene informazioni di dettaglio su ammontare e natura della partecipazione ed evidenzia ove necessario la circostanza che su tutte o parte della azioni possedute il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto (“diritti di voto non esercitabili”).

Titolo del possesso - Indicare se i diritti di voto riferibili alle azioni o quote possedute sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- prestatario (o riportatore)
- intestazione per conto terzi
- gestione discrezionale del risparmio (*)
- gestione non discrezionale del risparmio (**)
- pegno
- usufrutto
- deposito
- delega
- trasferimento retribuito dei diritti di voto

(*) Da utilizzare per dichiarazioni rese dagli intermediari che, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, risultino indipendenti dall’eventuale soggetto controllante, o da qualsiasi altro soggetto, relativamente all’esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

(**) Da utilizzare per dichiarazioni rese dal soggetto controllante un intermediario che, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all’esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione descritti nelle TAVOLE della sezione 2 e, ove necessari, dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione. In caso di eliminazione di un allegato presente nella precedente dichiarazioni sarà sufficiente inviare la tavola relativa senza la compilazione del riferito allegato inviato in precedenza.

Allegato A - Da utilizzare per indicare, ove esistente, il soggetto terzo al quale il dichiarante abbia ceduto tutti o parte dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate (da compilare solo nel caso in cui tale soggetto risulti titolare di diritti di voto in misura rilevante).

Allegato B - Da utilizzare quando le azioni o quote di proprietà di uno dei "partecipanti" sono intestate almeno in parte ad una società fiduciaria o interposta persona, indicando il relativo ammontare delle azioni o quote affidate.

Allegato C - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti fiducianti o delle interposte persone dai quali il dichiarante ha ricevuto l'intestazione dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate, nonché i dati dell'eventuale soggetto fiduciante o interposta persona che abbia ceduto al dichiarante una partecipazione rilevante.

Allegato D - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti proprietari delle azioni della società quotata i cui diritti di voto sono esercitati dal dichiarante, nonché i dati dell'eventuale soggetto che abbia ceduto diritti di voto in misura rilevante. In caso di dichiarazioni rese da società di gestione del risparmio, ovvero da soggetti abilitati di diritto estero, indicare esclusivamente gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino singolarmente titolari di azioni in misura rilevante.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Quadro 4.1 e 4.2 - Da compilare in caso di fusione o perdita di controllo che interessino società controllate dal dichiarante e contenute in una precedente dichiarazione. Ove la fusione comporti la costituzione di una nuova società, inserire tale società nel quadro 4.1 come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate. Rappresentare, inoltre con una apposita Tavola della sezione 2 il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.
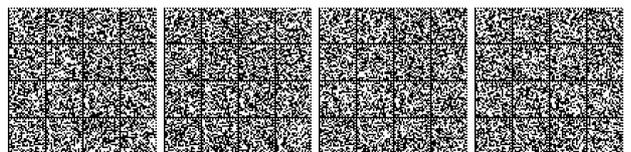
MODELLO 120 B

NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA (ARTICOLO 119, COMMI 1, E 2 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

<table>
<tr><td colspan="5">QUADRO 1.1
DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persona fisica
Cognome …………
Nome …………
Sesso …………
Luogo di nascita …………
Data di nascita …………
Codice fiscale …………
Num.iscriz.CCIAA ………… Sigla provincia iscrizione CCIAA …………</td><td colspan="3">Persona giuridica
Ragione sociale …………
Eventuale sigla sociale …………
Forma giuridica …………
Data di costituzione …………
Codice fiscale …………
Num.iscriz.CCIAA …………
Sigla provincia iscrizione CCIAA …………</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale
…………</td><td>Via
…………</td><td>Cap …………</td><td>Sigla provincia
…………</td><td>Stato …………</td></tr>
<tr><td colspan="5">Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni:
Nome e Cognome…………
E.mail………… Telefono………… Fax …………</td></tr>
</table>

DATA DELL'OPERAZIONE ______________________

DATA DELLA DICHIARAZIONE ______________________

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

N. FOGLI COMPLESSIVI ....

____

EVENTUALI OSSERVAZIONI

____
____
____
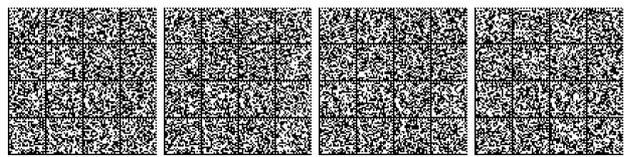
QUADRO 1.2
SOCIETA' OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………….…… Codice fiscale …………………………………………………………….

Eventuale sigla sociale ………………………..…………

Data costituzione ………………

Causale dichiarazione ………………………

Soglia interessata ………………………

Codice ISIN : Azioni ordinarie ………………………….
Codice ISIN : Azioni privilegiate …………………….
Codice ISIN : Azioni a voto plurimo ………………………….
Codice ISIN : Azioni di Altra categoria ………………………….

Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 1, RE (in % capitale con diritto di voto)		Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 2, RE (in % capitale con diritto di voto)	

QUADRO 1.2.1
PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DETENUTA

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI A VOTO PLURIMO (D)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (E)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale a voto plurimo	Numero	In % capitale altra categoria
Diritti di voto riferibili ad azioni										
Partecipazione Potenziale										
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico										
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti										
TOTALE (Partecipazione aggregata)										

SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

QUADRO 2.1
SOGGETTI CHE DETENGONO DIRETTAMENTE LA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

Persona fisica	Persona giuridica
Cognome ………………………………………… Nome ………………………………………… Sesso …………………… Luogo di nascita …………………………………… Data di nascita …………………………………… Codice fiscale …………………………………… Num.iscriz.CCIAA …………………… Sigla provincia iscrizione CCIAA ……	Ragione sociale ………………………………………… Eventuale sigla sociale …………………………………… Forma giuridica …………………………………… Data di costituzione …………………………………… Codice fiscale …………………………………… Num.iscriz.CCIAA …………………………………… Sigla provincia iscrizione CCIAA ……………………………

Comune sede legale …………………………	Via …………………………………	Cap …………….	Sigla provincia …………….	Stato …………………

QUADRO 2.2
PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DETENUTA

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI A VOTO PLURIMO (D)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (E)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale a voto plurimo	Numero	In % capitale altra categoria
Diritti di voto riferibili ad azioni										
Partecipazione Potenziale (1)										
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2)										
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3)										
TOTALE (Partecipazione aggregata)										

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

(1) Specificare la tipologia contrattuale ovvero il tipo di strumento convertibile; la relativa scadenza e la data/periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

(2) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

(3) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Società oggetto di dichiarazione - Indicare la società quotata rispetto alla quale sussiste l'obbligo di dichiarazione, individuata con le relative informazioni anagrafiche.

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione**:**

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 5%;

2 successive variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione in strumenti finanziari e aggregata già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto 5%;

4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate (es. aggiornamento volontario della partecipazione potenziale, modifica delle informazioni di dettaglio riferite alle partecipazioni potenziali e/o in strumenti finanziari fornite in precedenti dichiarazioni);

5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione in strumenti finanziari e di una partecipazione aggregata rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 1, del RE.

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN, ove esistente.

Situazione precedente comunicata – Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119-bis comma 1 e/o 119-bis, comma 2, del RE ed inserite nel quadro 2.2 del modello.
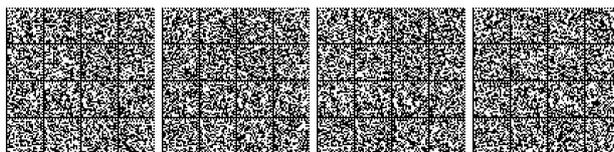
Quadro 1.2.1: "Partecipazione in strumenti finanziari e partecipazione aggregata direttamente e/o indirettamente detenuta" – Indicare la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:

- partecipazione rappresentata da diritti di voto riferibili ad azioni (artt. 117 e 118 RE)
- partecipazione potenziale (art. 119, comma 1, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento fisico (art. 119, comma 2, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento in contanti (art. 119, comma 2, RE);

Indicare per ciascuna delle tipologie di partecipazioni il relativo numero di diritti di voto riferibili alle azioni ovvero al sottostante in azioni degli strumenti finanziari dichiarati e la percentuale dai medesimi rappresentata sul capitale sociale corrispondente.

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O E LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

Quadro 2.1: Soggetti che detengono direttamente la partecipazione in strumenti finanziari e/o la partecipazione aggregata – Riportare le informazioni anagrafiche del soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche laddove il medesimo coincida con il soggetto dichiarante.

Quadro 2.2.: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente detenuta"– Indicare, con i medesimi criteri utilizzati nel quadro 1.2.1, la partecipazione detenuta direttamente dal dichiarante e/o da ogni società controllata.

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata" - Qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente, indicare l'identità delle eventuali società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione. Inoltre, in occasione di successive dichiarazioni, confermare la catena partecipativa precedentemente descritta ovvero segnalarne le variazioni precisando le eventuali operazioni di perdita di controllo/fusione intercorse.

Specifiche contrattuali: indicare le informazioni richieste per ogni "tipologia di partecipazione" raggruppando, ove necessario, i diversi contratti per analoga tipologia e intervallo/data di esercizio.
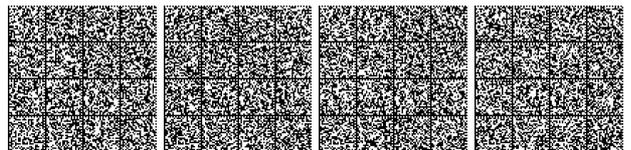
MODELLO 120/C

NOTIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 **TIPO DICHIARAZIONE**			
Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99		Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99	

QUADRO 1.2 **DICHIARANTE**					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	Telefono

Data dell'operazione GG/MM/AAAA	

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi …

Eventuali osservazioni

____

____

____

Foglio n. __

<table>
<tr><td colspan="8">QUADRO 1.3</td></tr>
<tr><td colspan="8">SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="8">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td colspan="2">comune sede legale</td><td colspan="2">via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>Telefono</td></tr>
<tr><td colspan="8">STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">numero totale strumenti posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">numero strumenti con diritto di voto posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>valore nominale</td><td></td><td>causale dichiarazione</td><td></td><td>codice operazione</td><td></td><td>situazione precedente comunicata</td><td></td></tr>
</table>

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto degli strumenti finanziari

____

____

____

____
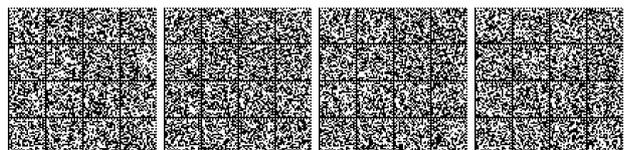
Foglio n. __

SEZIONE 2: TITOLARE DIRETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	Cap	sigla provincia	stato	Telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	Via	Cap	sigla provincia	stato	Telefono

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI				
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO[4]	
TITOLO POSSESSO	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà Intestazione c/terzi Gestione discrezione del risparmio Gestione non discrezione del risparmio Pegno Usufrutto Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto				
Totale **In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria**				

N. fogli Allegato A … N. fogli Allegato B … N. fogli Allegato C … N. fogli Allegato D …

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

<table>
<tr><td colspan="7">QUADRO 3.1</td></tr>
<tr><td colspan="7">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica
Cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno
Usufrutto
Prestatario o Riportatore
Deposito
Delega
Trasferimento retribuito del diritto di voto
Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno
Usufrutto
Prestatario o Riportatore
Deposito
Delega
Trasferimento retribuito del diritto di voto
Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 3.2</th></tr>
<tr><th colspan="6">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>Stato</td><td>telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Allegato C

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.4</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica

Cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se persona giuridica

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>N. strumenti
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Allegato D

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale
In %su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.
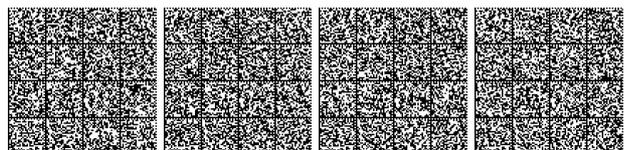
Modello TR-2

Notifica da parte dei market maker *ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c) del regolamento n. 11971/99*

1. Identità del *market maker*

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del *market maker* di cui al punto 1)

- Nominativo completo

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

……………………………………………………………………………………

3. Motivo della notifica

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Emittente	

4. Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di *market making*, si prega di indicare:

- l'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:

……………………………………………………………………………………

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

……………………………………………………………………………………

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

……………………………………………………………………………………

5. Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.

16A04177

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 19 maggio 2016.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.;

Vista la delibera del 22 luglio 2015, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole circa la modifica dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo - Comitato unico di garanzia (C.u.g.);

Vista la delibera del 22 luglio 2015, con la quale il senato accademico ha approvato la predetta modifica dello Statuto di Ateneo;

Vista la PEC prot. n. 10407 del 13 ottobre 2015, relativa alla trasmissione al MIUR - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'Università, alta formazione artistica musicale e coreutica - Ufficio I Statuti e Regolamenti generali degli atti per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, commi 9 e ss. della legge n. 168/1989;

Preso atto che entro il termine previsto dal citato art. 6 della legge 168/89 non sono pervenute osservazioni da parte del MIUR in merito alla modifica dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo e che, pertanto, si configura la fattispecie del silenzio assenso;

Decreta:

A) È emanata la seguente modifica all'art. 33 dello Statuto dell'Università degli studi di Teramo:

(… *omissis* …)

«Art. 33 *(Comitato Unico di Garanzia)* (C.u.g.). – 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e innovazioni, promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e le attività di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera.

Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Il Comitato è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente, che parteciperà alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

4. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento interno che ne disciplini le modalità di funzionamento.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

(… *omissis* …)

B) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

C) Il nuovo testo dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Teramo, 19 maggio 2016

Il rettore: D'AMICO

16A04178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locabiotal».

Con la determinazione n. aRM - 116/2016 - 49 del 31 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi degli articoli 133 e 141, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: LOCABIOTAL

Confezione: 021939020

Descrizione: «50 mg/5 ml soluzione per via orale e nasale» 1 flacone da 15 ml della Les Laboratoires Servier - Francia.

16A04210

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale».

In attuazione dell'art. 43, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, l'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che, al fine di ottemperare alla sottoscrizione dell'elenco di fiducia di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha predisposto due nuove coppie di chiavi, generando i relativi certificati. Tali certificati, verificabili con un nuovo certificato di certificazione, saranno indifferentemente utilizzati per la sottoscrizione del citato elenco.

In attuazione delle norme sopra richiamate, con il presente avviso, questa Agenzia provvede alla pubblicazione dei codici identificativi relativi al certificato di certificazione e ai due certificati che potranno essere utilizzati per la verifica del citato elenco di fiducia.

I codici di cui trattasi, costituiti dall'impronta del certificato di certificazione e dei due certificati di sottoscrizione, generate impiegando la funzione di hash SHA-256, sono i seguenti:

Il certificato di certificazione, con seriale 56 4A A8 93 D0 4A 35 48 A6 2B E5 A8 7A 34 12 64, ha impronta: 551A 9438 F68C 23CC 10E5 BC31 7A79 2ED2 81E8 DDF4 D9F4 385F E960 7259 C022 C55B

Il primo certificato di sottoscrizione, con seriale 10 AE EE B6 A1 98 90 4C 98 9E B3 5C Dl 79 53 2F, ha impronta: ED36 919A 6A09 991C 1428 FA77 9133 1668 39D0 5640 D063 9B4A 2E42 BB05 FDB6 78DA

Il secondo certificato di sottoscrizione, con seriale 37 4E 5E B5 91 CA 98 40 92 2B F4 DE 9C 25 25 D0, ha impronta: D8B6 FCCA DB4A 81F9 D10F DFDA 7607 D261 1526 21E8 9B38 62DB 5A52 5BF2 6C69 9CD2

Si rende inoltre noto che l'elenco di fiducia, pubblicato ai sensi del citato Regolamento (UE), è reso disponibile dall'Agenzia al seguente indirizzo: https://eidas.agid.gov.it/TL/IT_TSL_signed.xml

I suddetti certificati sono disponibili rispettivamente su:

Certificato di certificazione: https://eidas.agid.gov.it/certificati/AgID-CA.cer

Primo certificato di sottoscrizione: https://eidas.agid.gov.it/certificati/IT_tsl1.cer

Secondo certificato di sottoscrizione: https://eidas.agid.gov.it/certificati/IT_tsl2.cer

Al fine di consentire agli interessati di effettuare le necessarie modifiche, l'Agenzia garantisce la pubblicazione dell'elenco di fiducia anche con le precedenti modalità fino al 31 dicembre 2016.

16A04185

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Proroga dei termini di consultazione del «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po» adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 6/2015.

In aggiornamento dell'avviso di pubblicazione del Progetto di variante al PAI adottato con la deliberazione in epigrafe (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 16 febbraio 2016), si comunica la proroga dei termini di consultazione degli elaborati costitutivi del Progetto medesimo e di presentazione di osservazioni agli stessi (anche in forma scritta) da parte di tutti gli interessati per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a seguito della pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po degli elaborati cartografici del suddetto Progetto di piano anche in formato pdf (in aggiunta al precedente formato vettoriale) finalizzata ad agevolare ulteriormente la partecipazione attiva di tutte le parti interessate ai sensi degli articoli 66, comma 7 e 68, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Tale deliberazione è consultabile sul sito www.adbpo.gov.it.

16A04176

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione dell'aggiornamento 2016 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 01 del 16 maggio 2016 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65 - il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha adottato l'aggiornamento annuale 2016 del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico: aree di versante e fasce fluviali.

L'aggiornamento e la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino della Basilicata: www.adb.basilicata.it per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le osservazioni al Piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre che alla regione territorialmente competente, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

16A04171

Approvazione aggiornamento del Piano stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale

Con deliberazione n. 10 del 16 maggio 2016 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65 - il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha approvato l'aggiornamento annuale 2015 del Piano stralcio del bilancio idrico - Deflusso minimo vitale.

L'aggiornamento e la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino della Basilicata: www.adb.basilicata.it dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

16A04172

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «Icepi S.p.A. Istituto certificazione europea prodotti industriali», in Piacenza.

Con decreto del Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2016

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 14 marzo 2016, con la quale è stato esteso alla società I.C.E.P.I. Istituto certificazione Europea prodotti industriali S.p.A. il certificato di accreditamento n. 120B rev. 06, con data di scadenza al 19 giugno 2020, relativamente agli allegati VI, VII e VIII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, di cui all'art. 12 della stessa direttiva;

Acquisita l'istanza della società I.C.E.P.I. Istituto certificazione europea prodotti industriali S.p.A., con sede legale in Via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza (PC), volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e VIII (Procedura di garanzia di qualità totale), per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, di cui all'art. 12 della stessa direttiva, comprendente le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

L'Organismo I.C.E.P.I. Istituto certificazione europea prodotti industriali S.p.A., con sede legale in Via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza (PC), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e VIII (Procedura di garanzia di qualità totale) per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva.

L'autorizzazione ha validità fino al 19 giugno 2020 ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea e agli stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

16A04174
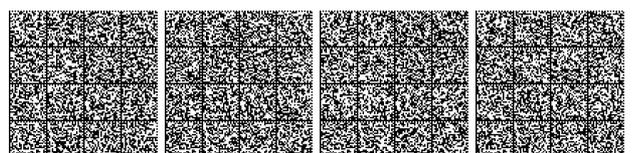
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della BCC Banca Brutia - società cooperativa, già in amministrazione straordinaria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 18 febbraio 2016, ha sottoposto la BCC Banca Brutia - Società cooperativa, con sede in Cosenza, già in amministrazione straordinaria, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

16A04181

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al calendario delle festività ebraiche

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2017:

Tutti i sabati

Lunedì 10 aprile	Vigilia di Pesach (Pasqua)
Martedì 11 e mercoledi 12 aprile	Pesach (Pasqua)
Lunedì 17 e martedì 18 aprile	Pesach (Pasqua)
Mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno	Shavuoth (Pentecoste)
Martedì 1 agosto	Digiuno del 9 di Av
Giovedi 21 e venerdì 22 settembre	Rosh Hashanà (Capodanno)
Venerdì 29 settembre	Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione)
Sabato 30 settembre	Kippur (Digiuno di espiazione)
Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre	Sukkot (Festa delle capanne)
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre	Sukkot (Festa delle capanne)
Venerdì 13 ottobre	Simchàt Torà (Festa delle legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

16A04170

MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione dall'elenco allegato «A» al decreto n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, dell'immobile denominato caserma «Gonzaga» di Scandicci.

Con decreto direttoriale n. 173/1/5/2014 datato 3 giugno 2014 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco costituente l'allegato «A» al decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2013, dell'immobile demaniale denominato caserma «Gonzaga» di Scandicci (Firenze).

16A04179

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex sbarramento difensivo denominato «Papariano», in Fiumicello.

Con decreto interdirettoriale n. 291/3/5/2016 datato 24 marzo 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della porzione demaniale facente parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Papariano», sita nel comune di Fiumicello (UD), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 4 particelle n. 1878/17 e 1796/5, foglio n. 5 particelle n. 1851/543, 1851/538, 1851/539 e 1866/4 e al foglio n. 8 particelle n. 1851/540, 1851/541, 1851/542, 1851/410, 1851/403, 1643/3, 119/3 e 1643/5, per una superficie complessiva di mq 8.162, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A04180

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprosol per bovini iniettabile».

Estratto decreto n. 86 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 86 del 10 maggio 2016 è revocato, su rinuncia della ditta CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13, D-31303 Burgdorf - Burgdorf , l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

CARPROSOL PER BOVINI INIETTABILE FIALA MULTIDOSE da 50 ml - A.I.C. 104393018

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04155

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aquavac FNM Plus».

Estratto decreto n. 87 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 87 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta MSD Animal Health S.r.l. via Fratelli Cervi snc - Palazzo Canova - Segrate 20090 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

AQUAVAC FNM PLUS FLACONE da 500 ml - A.I.C. 103768014

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04156

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sogecoli 2.000.000 ui/ml».

Estratto decreto n. 88 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 88 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Sogeval Avenue de Mayenne 200 - Francia 53022, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SOGECOLI 2.000.000 UI/ML:

flacone HDPE da 1 l - A.I.C. n. 104675044;

flacone HDPE da 500 ml - A.I.C. n. 104675032;

flacone HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104675018;

tanica HDPE da 5 l - A.I.C. n. 104675057;

flacone HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104675020.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04157

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxival Vet».

Estratto decreto n. 89 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 89 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Sogeval Avenue de Mayenne 200 - Francia 53022, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

AMOXIVAL VET:

200 mg scatola con 1 blister da 10 cpr - A.I.C. 103928014;

400 scatola con 20 blisters da 10 cpr - A.I.C. n. 103928040;

200 mg scatola con 3 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 103928053;

400 mg scatola con 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 103928038;

200 mg scatola con 20 blisters da 10 cpr - A.I.C. 103928026;

400 mg scatola con 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 103928065.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04158

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adrestan 30 mg capsule dure».

Decreto n. 74 del 27 aprile 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0583/002/DC.

Medicinale veterinario ADRESTAN 30 mg capsule dure.

Titolare A.I.C.: la società Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - Regno Unito;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire BD23 2RW Regno Unito e lo stabilimento Penn Pharmaceutical Services Ltd., 23/24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, South Wales NP22 3AA Regno Unito;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: confezione da 30 capsule da 30 mg - A.I.C. n. 104908013.

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: Trilostano 30 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

nel cane:

per il trattamento dell'iperadrenocorticismo ipofisi-dipendente ed adreno-dipendente (malattia e sindrome di Cushing) nel cane.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04159

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cevac Mass L, liofilizzato per sospensione oculo - nasale per polli».

Decreto n. 78 del 29 aprile 2016

Procedura di mutuo riconoscimento n. HU/V/0125/001/MR.

Medicinale veterinario ad azione immunologica CEVAC MASS L, liofilizzato per sospensione oculo - nasale per polli.

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale S.p.A. viale Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Budapest, Szállás u. 5 - 1107 (Ungheria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 3 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973019;

1 flacone da 10 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973021;

1 flacone da 10 m da 2500 dosi A.I.C. n. 104973033;

1 flacone da 10 ml da 5000 dosi A.I.C. n. 104973045;

10 flaconi da 3 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973058;

10 flaconi da 10 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973060;

10 flaconi da 10 ml da 2500 dosi A.I.C. n. 104973072;

10 flaconi da 10 ml da 5000 dosi A.I.C. n. 104973084;

20 flaconi da 3 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973096;

20 flaconi da 10 ml da 1000 dosi A.I.C. n. 104973108;

20 flaconi da 10 ml da 2500 dosi A.I.C. n. 104973110;

20 flaconi da 10 ml da 5000 dosi A.I.C. n. 104973122.

Composizione:

principio attivo:

ogni dose (0,2 *ml)* contiene:

principio attivo: virus vivo attenuato della bronchite infettiva (IBV), ceppo Massachusetts B-48 $10^{2,8}$ - $10^{4,3}$ EID50*.

* (EID_{50*} = 50% dose infettante l'embrione).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli contro la bronchite infettiva (sierotipo Massachusetts) al fine di ridurre i sintomi clinici respiratori, l'effetto bloccante l'attività ciliare e la presenza del virus in trachea. La protezione è stata dimostrata tramite infezione sperimentale con il ceppo Massachusetts M-41.

Inizio dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: 6 settimane dopo la vaccinazione.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo diluizione secondo le indicazioni: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04160

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Primun Salmonella E, liofilizzato per uso in acqua da bere per polli».

Decreto n. 77 del 29 aprile 2016

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0215/001//E/001.

Medicinale veterinario PRIMUN SALMONELLA E, liofilizzato per uso in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. c/Barcelonès 26 Pol. Ind El Ramassar - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Calier S.A. c/Barcelonès 26 Pol. Ind El Ramassar - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone (20 *ml)* da 1000 dosi A.I.C. n. 104904014;

10 flaconi (20 *ml)* da 1000 dosi A.I.C. n. 104904026;

1 flacone (20 *ml)* da 2000 dosi A.I.C. n. 104904038;

10 flaconi (20 *ml)* da 2000 dosi A.I.C. n. 104904040.
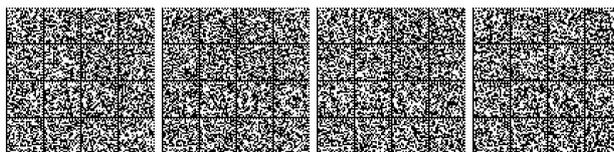
Composizione:

principio attivo:

ogni dose contiene: salmonella enterica vivo attenuata subsp. Enterica sierotipo Enteridis - ceppo CAL10 Sm + /Rif +/Ssq-, 1-6 x 10^8 UCF.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (pulcini da rimonta).

Indicazioni terapeutiche: pulcini da rimonta (galline ovaiole e riproduttori): immunizzazione attiva per ridurre la colonizzazione degli organi interni (milza, fegato, intestino cieco e ovaie) e l'escrezione fecale di ceppi di campo di Salmonella Enteridis.

Insorgenza dell'immunità: entro 14 giorni dalla prima vaccinazione e entro 4 settimane dopo la seconda e la terza vaccinazione.

Durata dell'immunità: fino a 60 settimane dopo la terza vaccinazione, se usato secondo il piano di vaccinazione raccomandato.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo diluizione in acqua conformemente alle istruzioni: 3 ore.

Tempi di attesa: carne e visceri: 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04161

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic, 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini».

Estratto provvedimento n. 294 del 29 aprile 2016

Medicinale veterinario: DINOLYTIC.

Confezioni:

flacone da 10 ml A.I.C. n. 100178019;

flacone da 10 ml A.I.C. n. 100178021.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, B.II.f.1.d: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostruito.

Si autorizza, per il mediciale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche: punto 6.4 dell'SPC «Speciali precauzioni per la conservazione» sostituzione della frase «Conservare il prodotto a temperatura ambiente, comunque non superiore ai 20° C ed al riparo della luce» con «Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Proteggere dalla luce».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04162

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/ 6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1532 del 2 maggio 2016 del Commissario ad acta ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 "strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina", l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 59, particelle n. 1366 ex 522 di mq. 110, n. 1367 ex 522 di mq. 75, n. 1365 ex 522 di mq. 75, n. 1376 ex 524 di mq. 35, n. 1377 ex 524 di mq. 45 e n. 1379 ex 527 di mq. 20 - indennità liquidata € 1.429,62 - ditta Gervasi Giovanna;

foglio 34, particelle n. 470 ex 406 di mq. 75 e n. 407 ex 251 di mq. 12 -indennità liquidata € 355,18 - ditta Rabasca Gerardina;

foglio 48, particelle n. 561 ex 287 di mq. 1.000, n. 688 ex 91 di mq. 120 e n. 687 ex 91 di mq. 190 - indennità liquidata € 3.768,49 - ditta Di Cosmo Maria Antonia, Di Napoli Maria e Di Napoli Vincenzo;

foglio 36, particella n. 1260 ex 96 di mq. 1.400 - indennità liquidata € 8.150,78 - ditta Maffucci Maria;

foglio 36, particella n. 1263 ex 910 dí mq. 5.050 - indennità liquidata € 37.232,82 - ditta Lacava Elvira.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A04175

Elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Con decreto direttoriale 31 maggio 2016 è approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

16A04189

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-130) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100160606

€ 1,00